

Bilancio di previsione 2018

SPESA ANNUA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

ex art. 3, commi 55 e 56, della Legge n. 244/2007 e ss.mm.ii.

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

SPESA ANNUA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

ex art. 3, commi 55 e 56, della Legge n. 244/2007 e ss.mm.ii.

ANNO 2018

Riferimenti normativi

- Art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L. 112/08, convertito in legge n. 133/08: "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000".
- Art. 3, comma 56, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L. 112/08, convertito in legge n. 133/08: "Con il Regolamento di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni [...]. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali".
- Art. 6, comma 7, della Legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica": "Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
- Art. 20 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con DGP n. 1122 del 23/12/2003 e ss.mm.ii , rubricato 'Incarichi di collaborazione ad alto contenuto di professionalità':
- 1. Per obiettivi determinati, coerenti con le competenze istituzionali dell'Ente, non conseguibili con il personale in servizio, l'Amministrazione può affidare incarichi individuali di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
- 2. Presupposti di legittimità ai fini del conferimento di incarichi a soggetti estranei all'Amministrazione sono i seguenti:
- a) L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della stessa Amministrazione;
- b) Aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno;
- c) La natura temporanea e l'alta qualificazione della prestazione;
- d) La preventiva determinazione della durata, luogo, oggetto e compenso;
- e) La proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione.

- 3. L'affidamento a soggetti estranei all'Amministrazione di incarichi di collaborazione esterna, di studio, ricerca ovvero consulenza, può avvenire esclusivamente sulla base di un Programma approvato annualmente dal Consiglio.
- 4. Il limite massimo della spesa annua per tali incarichi è fissato nel bilancio preventivo. L'ammontare degli incarichi programmati non può in ogni caso superare tale limite di spesa.
- 5. Nella determinazione dell'ammontare del compenso, l'Amministrazione accerta che non sia superato il limite massimo individuato, ai sensi dell'art. 3 c. 44 della L. 244/2007, in relazione al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione.
- 6. Gli incarichi sono conferiti a seguito di accertamento della Giunta Provinciale, su proposta del servizio interessato, della coerenza dell'oggetto della prestazione con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione. Il Dirigente competente provvede con determinazione, di norma previo avviso pubblico contenente gli elementi dell'incarico da conferire, i requisiti di professionalità richiesti, nonché i criteri di selezione. La procedura comparativa può essere finalizzata ad individuare un soggetto idoneo, ovvero a predisporre un elenco di soggetti idonei dal quale attingere per il conferimento dell'incarico.
- 7. Il provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico deve essere motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 2, alla coerenza con il programma consiliare di cui al comma 3 del presente articolo; alla corrispondenza tra la professionalità prescelta e l'incarico da conferire, anche in relazione ai modi ed ai tempi di espletamento delle prestazioni richieste. Esso è inoltre corredato da apposita convenzione che deve indicare i presupposti e le modalità di espletamento dell'incarico.
- 8. I provvedimenti relativi a incarichi di collaborazione esterna per i quali è previsto un compenso devono essere pubblicati sul sito istituzionale completi dell'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica.
- 9. L'efficacia dei contratti relativi a rapporti di consulenza decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione.
- 10. Costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Dirigente preposto l'affidamento di incarichi e consulenze effettuato in violazione dei precedenti commi nonché, in particolare, la liquidazione del corrispettivo, in caso di omessa pubblicazione ai sensi del comma 8.
- 11. Sono esclusi dalla presente disciplina:
- a) gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui all'art. 110, c. 1 e 2, del T.U. 267/2000;
- b) gli incarichi di cui all'art. 90 del T.U. 267/2000;
- c) gli incarichi dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge (es. nomina del medico competente ex D.lgs. n. 81/2008);
- e) gli incarichi conferiti in applicazione di specifiche disposizioni di legge (es. incarichi ex artt. 90 e ss., D.lgs. 163/2006);
- f) le collaborazioni meramente occasionali, disposte intuitu personae, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportino un compenso di modica entità, equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni, la partecipazione in qualità di esperto a commissioni per l'espletamento di concorsi pubblici, di procedure selettive, gare d'appalto;
- g) gli appalti e gli affidamenti di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione, affidati ai soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
- 12. Le disposizioni contenute nel presente articolo, nonché le successive modifiche o integrazioni in materia di incarichi esterni, sono trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

Attività istituzionali

Per l'identificazione delle attività istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007, si fa rinvio a quanto attualmente previsto dall'art. 1, comma 44, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, dall'art. 7 della L.R. n. 17/2015 nonché dalla vigente disciplina normativa ed organizzativa interna.

Previsioni di spesa

In considerazione dell'attuale quadro normativo, dei vincoli finanziari imposti dalla disciplina vigente e del sistema organizzativo dell'Ente, in sede di predisposizione della proposta di bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 si è ritenuto di non prevedere stanziamenti per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni, come peraltro già stabilito nei bilanci precedenti.

La relativa previsione, pertanto, è pari ad € 0 (zero).